



VERBALE DI ACCORDO
Coperture per il rischio morte ed invalidità permanente

Il giorno 18 dicembre 2012 in Novara,

tra

il Banco Popolare, in qualità di Capogruppo

e


le Delegazioni sindacali di Gruppo Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

premesse che:

- le Parti hanno compiuto un'approfondita analisi delle coperture per il rischio morte ed invalidità permanente attualmente offerte al Personale del Gruppo;
- la situazione esaminata ha evidenziato un quadro complesso ed articolato caratterizzato da significative differenziazioni per tipologia, livelli di copertura e modalità di offerta della copertura in argomento;
- le Parti, con la finalità di pervenire alla definizione di un quadro regolativo armonizzato, unitario e certo per tutte le Aziende, hanno ricercato una forma di copertura unica per tutto il Personale del Gruppo in grado di assicurare prestazioni complessivamente migliorative di quelle attualmente previste, anche a favore del Personale oggi escluso dalla copertura; il tutto in una prospettiva di convenienza anche per il personale partecipante a forme pensionistiche già attive sul fronte in esame (Fondo Banco Popolare, Fondo CreBerg, Fondo CrLuPiLi);
- a tal fine, e nonostante i tempi ristretti determinatisi per la complessità del problema, è stata svolta - d'intesa fra le parti del presente accordo, seppur gravando i relativi costi sulla capogruppo - in sostanziale corrispondenza con le correnti procedure di selezione, una congrua analisi delle condizioni del mercato assicurativo con specifico riferimento alle coperture sopra specificate, con adeguata valutazione delle prestazioni in rapporto di corrispettività con il premio, individuando idonea Compagnia e adeguata struttura del rapporto,
- nella consapevolezza che l'operazione, al di là della sua evidente convenienza, debba essere rispettosa dell'autonomia dei fondi pensione cui essa è indirizzata, e nella convinzione che gli organi degli stessi fondi sapranno serenamente valutare la situazione, anche nella prospettiva di unificazione degli sforzi nell'immediato futuro, così da realizzare sinergicamente quelle economie di massa coerenti con le dimensioni dell'intera comunità di personale del Gruppo


si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale d'intesa;
2. viene individuata una forma di copertura unica per la generalità dei dipendenti del Gruppo attraverso una polizza assicurativa di tipo collettivo, da fruire mediante adesione e per il tramite dei Fondi di previdenza operanti all'interno del Gruppo;





①


3. detta copertura – che avrà carattere sperimentale per l’anno 2013 – sarà assicurata per il tramite della polizza a contraenza Banco Popolare, le cui condizioni e garanzie sono quelle esplicitate nell’allegato documento; resta inteso che entro il mese di settembre le Parti si incontreranno per verificare gli effetti del presente accordo ai fini delle conseguenti valutazioni;
4. alla suddetta polizza possono aderire, alle condizioni previste e nel rispetto della loro autonomia, i Fondi pensioni operanti all’interno del Gruppo per le rispettive collettività di riferimento (Fondo BP, Fondo Lodi, Fondo BPN, Fondo CB, Fondo Lucca);
5. (i) con la finalità di contribuire all’onere posto a carico del dipendente, le Aziende per il 2013 riconosceranno una specifica contribuzione previdenziale aggiuntiva in favore degli iscritti in servizio ai Fondi Pensione sopra citati in misura pari all’ammontare pro-capite complessivamente necessario al pagamento del premio di polizza;
(ii) gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione della franchigia prevista nella polizza (nel limite massimo di 1.500.000,00 di Euro) saranno ripartiti secondo un principio solidaristico tra tutti i dipendenti iscritti ai Fondi pensione sopra citati e i dipendenti aderenti in forma individuale secondo le previsioni di cui al successivo punto 6); i suddetti oneri saranno in ogni caso posti a carico di ciascun dipendente in misura proporzionale (percentuale fissa) alla corrispondente base imponibile;
6. il personale non partecipante ai suddetti Fondi pensioni potrà aderire, su base individuale, alla predetta polizza con oneri totalmente a carico degli interessati;
7. il riconoscimento del contributo di cui al precedente articolo 5 è subordinato all’approvazione e alla sottoscrizione da parte dei competenti Organi di governo delle Forme di previdenza complementare della polizza di cui al presente accordo. A questo scopo sarà trasmessa copia del presente accordo e le fonti istitutive si adopereranno per agevolare gli atti necessari all’attuazione di quanto previsto dal presente accordo;
8. Le sottoscritte fonti istitutive indirizzeranno congiuntamente alla COVIP una relazione illustrativa dell’iniziativa, confidando su di un assenso all’operazione. A tal fine danno mandato al Banco Popolare di procedere agli adempimenti conseguenti.


Banco Popolare



Delegazioni Sindacali di Gruppo



SINFOR


FIAB


UGL CREDITO


UILCA


FISAC CBLL


UGL CREDITO



ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO
Coperture per il rischio morte ed invalidità permanente

CONTRAENTE

Banco Popolare Soc. Coop. in nome e per conto dei Fondi Pensione che aderiranno alla convenzione.

ASSICURATI

I dipendenti del Gruppo Banco Popolare che aderiscono ai Fondi Pensione sottoscrittori della convenzione e i singoli che aderiscono su base individuale.

RISCHIO ASSICURATO

Sono assicurate le seguenti cause di morte e invalidità permanente:

- morte da ogni causa
- invalidità permanente dell'assicurato che determina la riduzione permanente, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, della capacità di lavoro dello stesso in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a meno di un terzo del normale e sempreché il rapporto di lavoro venga risolto in conseguenza di invalidità.


CAPITALI ASSICURATI

10 per cento della retribuzione imponibile annua, calcolata sulla base delle retribuzioni del mese precedente alla data di cessazione, moltiplicato per gli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età, con il minimo di Euro 60.000,00 (Euro 120.000 solo per iscritti Fondo CrLuPiLi ante 1993) ed il massimo di Euro 300.000,00.


PRESTAZIONI ACCESSORIE


Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per invalidità (come tale riconosciuta dall'INPS) o per morte dell'iscritto, vengono garantite anche le seguenti prestazioni accessorie:

- a) all'iscritto invalido o, in caso di decesso, agli eredi dell'iscritto ovvero ai diversi beneficiari eventualmente individuati dall'iscritto, un capitale assicurato - derivante da apposita polizza assicurativa - di importo pari al 10 per cento della retribuzione imponibile annua, calcolate sulla base delle retribuzioni del mese precedente alla data di cessazione, moltiplicato per gli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età;
- b) in aggiunta a quanto previsto alla precedente lett. a) - ove l'iscritto invalido o definito non abbia maturato un'anzianità contributiva minima per beneficiare della pensione INPS ed abbia familiari a carico fiscalmente - un capitale assicurato - derivante da apposita polizza - di importo pari a cinque annualità di retribuzione imponibile, calcolata sulla base delle retribuzioni del mese precedente alla data di cessazione. In caso di decesso, l'importo previsto del presente comma spetterà ai familiari a carico, secondo le regole della successione ereditaria ed indipendentemente dalla designazione dei beneficiari eventualmente effettuata.
- c) in aggiunta a quanto previsto dalle precedenti lett. a) e b), ai figli, a carico fiscalmente dell'iscritto invalido o defunto, portatori di handicap e come tali riconosciuti ai fini della convenzione assicurativa, la rendita da un capitale assicurato - tramite apposita polizza assicurativa - pari a cinque annualità di retribuzione imponibile definite con i criteri di cui alla precedente lettera b).









[Handwritten mark]

Spett.le
BANCO POPOLARE

Novara, 18.12.2012

Oggetto: coperture per il rischio morte ed invalidità permanente – accordo del 18.12.2012

Con riferimento all'oggetto delle presente, le scriventi Delegazioni Sindacali di Gruppo precisano che le previsioni dell'accordo 18.12.2012 devono intendersi applicabili in subordine al parere positivo rilasciato dalla Covip.

Al riguardo, se tale parere risultasse negativo, deve intendersi confermato il mantenimento delle attuali garanzie di fatto riconosciute ai lavoratori, per il periodo necessario alla definizione delle modalità attraverso le quali dare esecuzione alle previsioni dell'accordo medesimo.

Cordiali saluti.

Delegazioni Sindacali di Gruppo

SINFUB
FIAB
UGL CREDITO
MRU
CILCA
FIGAR (SIL)
KAMMEN

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

Spett.li
Delegazioni Sindacali di Gruppo

Novara, 18.12.2012


**Oggetto: coperture per il rischio morte ed invalidità permanente – accordo del
18.12.2012 – vs del 18.12.2012**

In riferimento alla Vostra del 18.12.2012, siamo a confermare che, in caso di parere negativo di Covip, le previsioni dell'accordo 18.12.2012 non possono intendersi immediatamente applicabili.

Al riguardo, la Banca si dichiara disponibile, al fine di definire le modalità applicative dell'Accordo, ad attivare con immediatezza un periodo di confronto, valido sino al 28.2.2013, ed a confermare fino a tale data il mantenimento delle garanzie attualmente previste; il tutto nei limiti del valore economico complessivamente a suo carico in base al succitato Accordo.

Cordiali saluti.

BANCO POPOLARE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Canti", is written over the printed name "BANCO POPOLARE". The signature is stylized and cursive.